SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 gennaio 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 8 gennaio 1993.

Flusso migratorio per cittadini stranieri non-comunitari per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

Tenuto conto della necessità di assicurare prioritariamente l'occupazione degli immigrati extra-comunitari muniti di permesso di soggiorno che risultano tuttora disoccupati;

Ritenuto che vada proseguita la politica dei ricongiungimenti familiari che ha dato risultati positivi nel 1992;

Ritenuto che, in presenza di carenze di manodopera, occorra continuare ad utilizzare le possibilità di chiamata previste dall'art. 8 della legge n. 943/1986, ferma restando anche la facoltà di far ricorso all'art. 10 della stessa legge;

Considerata la necessità di continuare una politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese;

Tenuto conto che i cittadini stranieri ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato beneficiano in materia di soggiorno e di lavoro dei diritti garantiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951;

Considerata anche la possibilità che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra;

Ferma restando l'esigenza di favorire il lavoro stagionale mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo;

Considerando che sono state avviate le procedure per la definizione delle linee di intervento e l'emanazione delle misure intese a migliorare l'inserimento socio-culturale degli stranieri non-comunitari ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;

Tenuto conto che tali misure saranno emanate con separati decreti;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Per il 1993 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri non-comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) familiari di cittadini non-comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi alle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986;

b) cittadini non-comunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro in Italia, ai sensi ed alle condizioni stabilite dall'art. 8, della legge n. 943 del 1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato.

Art. 2.

Le Amministrazioni dell'interno e del lavoro d'intesa con il Ministero degli esteri, potranno stabilire in via amministrativa il rilascio di un permesso temporaneo di soggiorno e di lavoro a stranieri di cui il Governo abbia deciso l'accoglimento temporaneo in Italia per ragioni umanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
REVIGLIO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A0093

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione del prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 78

93A0089

DECRETO 8 gennaio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 luglio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 79

93A0090

DECRETO 8 gennaio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 gennaio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 gennaio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 80

93A0091

DECRETO 8 gennaio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Visti i decreti ministeriali del 18 dicembre 1992 che hanno disposto per il 30 dicembre 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, modificato con decreto 7 settembre 1992, occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emisione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1992 il prezzo medio ponderato è riusultato pari a L. 96,81 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,68 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 87,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,48 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,04 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 86,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 81

93A0092

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992.

Integrazione delle disposizioni in materia di punti di entrata per l'importazione di frutti di clementine dalla Corsica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto in particolare l'allegato VI, punto 2, del medesimo provvedimento;

Ritenuta l'opportunità di integrare i punti di entrata per l'importazione di frutti di clementine dalla Corsica con le dogane portuali di Genova e S. Teresa di Gallura al fine di migliorarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al punto 2 dell'allegato VI, relativo ai punti di entrata per i frutti di clementine, di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 1992, citato nelle premesse, si consente l'importazione di detti frutti sino al 31 gennaio 1993 anche attraverso le dogane portuali di Genova e S. Teresa di Gallura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0063

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 gennaio 1993.

Proroga della sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1992, con il quale è stato sospeso per tre mesi il commercio e l'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 17 luglio 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992, con il quale è stata prorogata la sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno;

Ritenuto necessario prorogare la sospensione di cui al comma precedente in attesa delle conclusioni da parte del Consiglio superiore di sanità sulla problematica in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per le ragioni specificate nelle premesse l'efficacia del decreto ministeriale 23 gennaio 1992 relativo alla sospensione del commercio e dell'utilizzazione delle protesi mammarie per la chirurgia ricostruttiva del seno, è prorogata di ulteriori tre mesi a decorrere dal 29 gennaio 1993.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: DE LORENZO

93A0098

ORDINANZA 24 dicembre 1992.

Sospensione del riconoscimento di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230 - Regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Considerato che sono stati accertati focolai di peste suina classica in cinghiali selvatici in alcuni comuni della provincia di Benevento;

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Benevento.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A0076

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992

Direttiva per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine al proficuo utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti;

Vista la legge 26 gennaio 1982, n. 11, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1981, n. 677, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, e in particolare l'art. 5;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991);

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente il rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria delibera del 2 agosto 1991 concernente talune procedure finalizzate alla migliore utilizzazione dei flussi finanziari comunitari e nazionali;

Viste le proprie delibere assunte sulla base dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987;

Considerati gli indirizzi del Governo in materia di finanza pubblica e in particolare l'esigenza di assicurare in via prioritaria il finanziamento per quelle iniziative per le quali interviene il cofinanziamento comunitario;

Ritenuta la necessità di assicurare nell'arco del 1993 il concorso delle risorse finanziarie comunitarie alla soluzione dei problemi di crisi occupazionale e degli investimenti;

Ritenuto opportuno attivare, con riferimento alle necessità di assicurare entro il 1993 il completo utilizzo delle risorse comunitarie afferenti i fondi strutturali, particolari procedure atte a consentire una rapida valutazione della pronta eseguibilità degli interventi cofinanziati e la conseguente riprogrammazione dei progetti non immediatamente attuabili;

Tenuto conto delle risultanze dei lavori istruttori svolti dal gruppo di lavoro di cui alla propria deliberazione del 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a finanziare le azioni relative ai programmi statali e regionali cofinanziate dalla Comunità europea con priorità su ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori.

2. Entro il 30 aprile 1993, anche sulla base delle informazioni richieste dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 ai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi e da riscontrare con i medesimi in apposite sessioni bilaterali, il gruppo di lavoro istituito con delibera CIPE del 2 dicembre 1987, avvalendosi delle strutture delle amministrazioni in esso rappresentate, verifica la concreta eseguibilità degli interventi programmati nei tempi previsti e individua le proposte dei programmi sostitutivi presentate in via prioritaria dagli stessi soggetti responsabili dell'attuazione del programma, nonché, nei casi di inadeguatezza, da altri soggetti.

3. Il CIPE, sulla base dei lavori istruttori di cui al comma precedente, adotta le proposte di riprogrammazione delle risorse da definirsi nell'ambito delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. La riprogrammazione in questione terrà conto della redditività delle azioni proposte, nonché, nella misura massima possibile, della distribuzione territoriale delle risorse finanziarie precedentemente definita.

4. Le risorse finanziarie devono essere impegnate entro il termine massimo di tre mesi dalla conclusione del procedimento di riprogrammazione. Si considerano impegnate le disponibilità che abbiano dato luogo ad obbligazioni contrattuali, da segnalare al già citato Fondo di rotazione entro i trenta giorni successivi al predetto termine, corredate da specifica indicazione della scansione temporale dei previsti pagamenti. Nel caso di mancata segnalazione dell'avvenuto impegno, le risorse corrispondenti sono sottoposte ad ulteriore riprogrammazione, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0052

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e succesive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 129;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1992;

Visti i decreti ministeriali del 31 gennaio 1992 e del 17 giugno 1992 con i quali si autorizza l'Università degli studi di Udine all'attivazione del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di agraria del 5 marzo 1992 e del 21 ottobre 1992;

consiglio di amministrazione del 9 luglio 1992;

senato accademico del 2 luglio 1992;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 4), relativo alla facoltà di agraria, viene così modificato:

4) *Facoltà di agraria:*

a) corso di laurea in scienze agrarie;

b) corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;

c) corso di laurea in scienze della produzione animale;

d) corso di diploma universitario in tecnologie alimentari.

L'art. 25, comma 1, viene così modificato:

La facoltà di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze e tecnologie alimentari ed in scienze della produzione animale, ed il diploma universitario in tecnologie alimentari.

Viene inserito nello statuto dell'Università di Udine l'art. 40-*bis,* di seguito riportato:

Art. 40-*bis (Corso di diploma universitario in tecnologie alimentari).*

Comma 1. — *Diploma universitario.*

Presso la facoltà di agraria di Udine è istituito il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il corso degli studi ha durata triennale. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Comma 2. — *Corsi di laurea e di diploma univesitario affini.*

Il corso di diploma in tecnologie alimentari è articolato in orientamenti fissati dal regolamento di Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma ai corsi di laurea della facoltà di agraria ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea; conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione

per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Comma 3. — *Articolazione del corso degli studi.*

La durata degli studi è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero della annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativi agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso degli studi sono articolati in aree didattiche indicate nei successivi comma.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore e crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Comma 4. — *Manifesto degli studi.*

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero di posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Comma 5. — *Docenza.*

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle norme vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore di norma alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università di Udine.

Comma 6. — *Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari.*

FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazione fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve concoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: C020.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; E012; G051.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032; I050; I080.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

Comma 7. — *Orientamento in viticoltura ed enologia.*

Nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari è istituito l'orientamento in viticoltura ed enologia, per il conseguimento del titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 1991). Le aree disciplinari, gli obiettivi didattico-formativi ed il relativo impegno in ore e crediti didattici per questo orientamento verranno indicate, su proposta della facoltà, nel regolamento di Ateneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 26 ottobre 1992

Il rettore

93A0053

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 30 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 24 ottobre 1991 con la quale il consiglio della facoltà di farmacia ha riproposto di adeguare l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione della Università nelle riunioni del 20 dicembre 1991 con le quali viene approvata la proposta della facoltà di farmacia in argomento;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1991 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 3 ottobre 1991, prot. n. 2498;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Decreta:

Gli articoli 86, 87, 88, 89, 90 e 91 del vigente statuto della libera Università degli studi di Urbino, inseriti al capo III, sezione VI «Norme speciali per la facoltà di farmacia» sono soppressi e sostituiti nel modo che segue:

Art. 86 (*Corso di laurea in farmacia*). — Il corso di laurea in farmacia si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge. Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti.

Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Insegnamenti fondamentali:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica (*a*);
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale (*b*);
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) (*c*);
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica (*d*);
13) patologia generale (*e*);
14) farmacologia e farmacognosia I (*f*);
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II (*g*);
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III (*h*);
24) igiene (semestrale) (*i*);
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(*a*) Con elementi di statistica ed informatica.
(*b*) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(*c*) Per la facoltà di farmacia.
(*d*) Biochimica generale ed applicata (medica).
(*e*) Con elementi di terminologia medica.
(*f*) Farmacognosia.
(*g*) Farmacologia e farmacoterapia.
(*h*) Tossicologia.
(*i*) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

Orientamenti:

1) Farmaceutico:

complementi di chimica farmaceutica (ins. fondamentale),
chimica farmaceutica applicata;
impianti e macchinari farmaceutici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dei composti eterociclici;
microchimica;
organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica.

2) Farmacologico:

farmacologia applicata (ins. fondamentale);
farmacologia molecolare;
chemioterapia;
tossicologia industriale,
biochimica applicata;
idrologia;
documentazione ed informazione scientifica;
neurochimica.

3) Biochimico-clinico:

biochimica applicata (ins. fondamentale);
chimica clinica;
biologia molecolare;
analisi biochimico-cliniche;
chimica analitica clinica;
enzimologia:
genetica,
biochimica comparata;
metodologia biochimica;
fisica sanitaria;
immunochimica;
chimica fisica biologica;
microchimica.

4) Fisiologico-nutrizionale:

fisiologia generale II (ins. fondamentale);
scienza dell'alimentazione;
chimica bromatologica;
chimica dei prodotti dietetici;
analisi chimica degli alimenti;
microchimica;
biochimica applicata;
fisiologia vegetale.

5) Cosmetologico:

chimica dei prodotti cosmetici (ins. fondamentale);
idrologia;
microbiologia applicata;
chimica delle sostanze organiche naturali;

fisiologia e biochimica della cute;
complementi di chimica farmaceutica;
mineralogia;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno. Per ciascun anno accademico verrà deliberato di attivare uno o più orientamenti indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali. Lo studente, scelto l'orientamento e tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali scelti fra quelli indicati per detto orientamento.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico. Lo studente inoltre sarà tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 87.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non si è superato l'esame di:
chimica organica	chimica generale e inorganica
chimica analitica	chimica generale e inorganica fisica
chimica farmaceutica e tossicologia I	chimica organica
chimica farmaceutica e tossicologia II	chimica farmaceutica e tossicologica I
complementi di chimica farmaceutica	chimica farmaceutica e tossicologica II
tecnica e legislazione farmaceutica I e II	chimica farmaceutica e tossicologica I e II
fisiologia generale	anatomia umana fisica chimica biologica
chimica biologica	chimica organica
patologia generale	fisiologia generale
farmacologia e farmacognosia I	botanica farmaceutica fisiologia generale
farmacologia e farmacognosia II	farmacologia e farmacognosia I
farmacologia e farmacognosia III	farmacologia e farmacognosia II
analisi dei medicinali II	analisi dei medicinali I
analisi dei medicinali III	analisi dei medicinali II

Art. 88 *(Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche).* — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche si effettua mediante un ciclo di studi universitario della durata di cinque anni di insegnamento teorico e pratico suddivisi in un triennio propedeutico ed un biennio. L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio. È previsto un periodo di tirocinio pratico post-lauream.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non meno di trenta e non superiore a trentadue.

Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla legge. Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti.

Il corso di studi si articola in insegnamenti fondamentali annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Insegnamenti fondamentali:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semetrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;

(a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.

10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologia II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Orientamenti:

1) Scienza e sviluppo del farmaco:
chimica farmaceutica e tossicologia III (ins. fondamentale);
chimica farmaceutica industriale;
brevettistica farmaceutica;
stereochimica farmaceutica;
biotecnologie farmaceutiche.

2) Farmaco-terapeutico:
saggi e dosaggi farmacologici (ins. fondamentale);
neuropsicofarmacologia;
immuno-farmacologia;
chemioterapia;
neurochimica.

3) Igienico-nutrizionale:
igiene *(h)* (ins. fondamentale);
scienza dell'alimentazione;
chimica bromatologica;
chimica dei prodotti dietetici;
igiene ambientale;
tossicologia applicata.

4) Fitofarmaceutico:
botanica farmaceutica (ins. fondamentale);
chimica farmaceutica e tossicologica III;
fitofarmacia;
fisiologia vegetale;
fitochimica.

5) Biotecnologico:
biologia molecolare (ins. fondamentale);
biotecnologie farmaceutiche;
microbiologia applicata;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
biotecnologie alimentari;
enzimologia;
metodologia biochimica;
biochimica industriale.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto di iscrizione al quarto anno.

Per ciascun anno accademico verrà deliberato di attivare uno o più orientamenti indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali.

Lo studente, scelto l'orientamento è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali scelti fra quelli indicati per detto orientamento.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve superare gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto. Lo studente inoltre sarà tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 30 gennaio 1992

Il rettore: Bo

93A0054

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.
Triennio propedeutico esami 1-19.
Biennio esami 20-30.
(h) Con elementi di epidemiologia e medicina preventiva.

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 26 ottobre 1992, n. **223/F.**

Bilancio tipo per le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica.

Alle regioni, tramite i Commissari di Governo

All'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

Alla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL)

Alla Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria)

Alla Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi)

Alla Federazione nazionale delle aziende e dei servizi elettrici (Federelettrica)

All'Unione nazionale aziende autoproduttrici e consumatrici di energia elettrica (UNAPACE)

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali

All'ENEL - S.p.a.

In applicazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 21, comma 11, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1991, n. 290, il decreto di questo Ministero in data 8 ottobre 1991, dal titolo: «Approvazione del modello tipo di bilancio, cui devono conformarsi i bilanci delle società, delle aziende e degli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica».

Con tale decreto ministeriale, è stato redatto il modello-tipo di bilancio, cui i soggetti destinatari delle norme indicate debbono uniformarsi, in sostituzione di quello allegato in calce alla legge 8 marzo 1958, n. 191.

In relazione a quanto sopra, si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla portata delle disposizioni richiamate:

1. I soggetti tenuti all'osservanza delle norme in questione, anche alla luce del nuovo assetto normativo introdotto dalla richiamata legge n. 9/1991, coincidono con quelli già contemplati dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.

Trattasi, in particolare, degli assuntori dei servizi pubblici locali secondo le forme contemplate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 135/1990), art. 22, nonché delle società tenute alla pubblicazione del bilancio, sempreché abbiano per oggetto la distribuzione e/o la produzione di energia elettrica.

Restano in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui trattasi, per il combinato disposto dall'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e l'art. 6 della citata legge n. 191/1958, quei soggetti, società, aziende ed enti che abbiano per oggetto l'autoconsumo, ovvero siano consociati o consorziati per totale ripartizione tra i medesimi dell'energia elettrica prodotta, sempreché i relativi impianti non superino i 50 MW di potenza installata oppure l'energia prodotta nell'anno solare non superi i 250 milioni di kWh.

È appena il caso di aggiungere che non è tenuto agli adempimenti di cui trattasi l'Enel; le caratteristiche strutturali e gestionali dell'Enel stessa ed i suoi fini istituzionali non consentono evidentemente l'adozione del modello-tipo di bilancio in questione.

2. Il bilancio deve essere redatto conformemente al modello-tipo elaborato da questo Ministero.

Scostamenti minimi da detto modello potranno consentirsi solo a condizione che sia assicurata la piena confrontabilità dei singoli bilanci e l'uniformità di lettura degli stessi. In ogni caso deve risultare semplice ed agevole, attraverso apposite note, la riaggregazione o disaggregazione in conformità al bilancio tipo di eventuali singole voci di conto diverse da quelle ivi previste.

Il modello-tipo potrà peraltro assumere veste di allegato ad un bilancio redatto secondo un diverso schema, solo nei casi in cui l'obbligato al deposito del bilancio sia tenuto ad osservare anche altri e diversi obblighi normativi di redazione, con quello incompatibili. In tal caso l'obbligo di conformità al bilancio-tipo si traduce nell'esigenza di una conforme riclassificazione dei conti da esporsi nell'allegato medesimo, a mente di quanto già disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 191/1958, per i soggetti che conseguono meno di un terzo dei propri ricavi complessivi dalla vendita di energia elettrica.

3. I soggetti tenuti all'osservanza delle norme in parola, dovranno, in forza delle nuove disposizioni in materia contenute nella legge n. 9/1991, sottoporre a revisione i propri bilanci e trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni interessate, entro il cui territorio insistono le reti di distribuzione.

Le regioni provvederanno a loro volta a trasmetterli a questo Ministero, corredandoli di una propria relazione, entro i successivi novanta giorni, ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della ripetuta legge n. 191/1958.

Quanto alla sottoposizione dei bilanci a società di revisione, si precisa che — in attesa dell'istituzione del Registro presso il Ministero di grazia e giustizia di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 — l'obbligo si intende assolto con la presentazione degli stessi a società di revisione autorizzate da questo Ministero ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

4. La relazione regionale con cui i bilanci in argomento sono trasmessi a questo Ministero, dovrebbe contenere una valutazione di massima della conformità del bilancio

stesso al modello tipo, ovvero dei motivi che giustificano eventuali scostamenti o difformità, in particolare per gli enti locali e le loro aziende e per gli eventuali altri enti subregionali interessati.

5. Circa gli effetti connessi alla pubblicazione nel dicembre 1991 ed entrata in vigore del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1991, l'obbligo di uniformarsi al nuovo modello tipo e di adempiere secondo le nuove modalità alla sottoposizione dei bilanci a revisione contabile ed al loro invio a questo Ministero va riferito alla redazione nel 1992 dei bilanci per l'esercizio precedente.

Peraltro, avuto riguardo all'oggettiva difficoltà di ordinare e coordinare a fine esercizio la propria contabilità e le connesse rilevazioni aziendali in coerenza con il nuovo bilancio tipo, limitatamente al primo anno di applicazione potranno eccezionalmente consentirsi alcuni scostamenti dal bilancio tipo oltre a quelli già specificati al punto 2), previa indicazione puntuale dell'interessato di motivate esigenze.

Il Ministro: GUARINO

93A0056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'inquadramento nel ruolo organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale in possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di dirigente generale.

Nel supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale dell'11 gennaio 1993 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'inquadramento nel ruolo organico dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri del personale in possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di dirigente generale (tabella *A*, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400).

93A0057

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 0 7 0 9 3 *

L. 1.300